

## **STRALCIO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASTEM SPA DEL 16.05.2022**

### **“Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione di parte degli impianti a servizio dell'immobile sito in Lodi via Besana n. 4 CIG 91949329EB”**

a). Visto l'art. 15 del disciplinare di gara afferente alla procedura in oggetto, in base al quale *“La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante”*;

b). Visto l'art. 1, comma 1, lettera c) D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019, come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a) D.L. 77/2021, che ha disposto la sospensione fino al 30.06.2023 dell'art. 77, comma 3, D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede l'obbligo di scelta dei commissari individuandoli nell'apposito Albo tenuto da ANAC;

c). Visto il già sopra citato art. 216, comma 12, D.lgs. 50/2016 in base al quale *“Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui [sopra], la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante*;

d). Vista, tra altre, la Sentenza TAR Abruzzo 3 dicembre 2021 n. 504 la quale prevede che *“... la presenza ... di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall'espletamento della gara. ... Non è in proposito necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrarsi reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 6 novembre 2019, n. 7595)*;

e). Vista la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-bis) del 18 aprile 2018 n. 8433, pubblicata il 25 luglio 2018, in base alla quale *non sussiste una situazione di incompatibilità ... tra i compiti del RUP e quelli di presidente della Commissione di gara [anche quando] la medesima persona sia stata anche direttore dell'ufficio che ha curato l'indizione della procedura d'appalto* (peraltro, che nessuna automatica incompatibilità sussista tra le funzioni di RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice, a meno che essa non venga dimostrata in concreto, è statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, 18.01.2018; si vedano sul tema anche Delibera ANAC 1.3.2018 n. 193; TAR Veneto, Sez. I, 7 luglio 2017 n. 660; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 2015 n. 1565);

f). Ritenute coerenti con quanto sopra sub c) le seguenti regole relative alla nomina dei componenti le Commissioni Giudicatrici, per cui: essi debbono essere esperti nelle materie oggetto della procedura di affidamento tenuto conto di quanto sopra sub d); essi non debbono aver partecipato alla stesura degli atti di gara; il RUP può far parte della commissione ferme, in ogni caso, diverse eventuali interpretazioni sul punto da parte della giurisprudenza amministrativa (ad oggi invece compatte come sopra sub e); dirigenti e funzionari di persone giuridiche tenute al rispetto della normativa pubblicistica in materia di appalti possono essere individuate direttamente, mentre possono essere individuate anche persone diverse da quelle anzidette, ma in tal caso attraverso una procedura comparativa aperta;

g). Dato atto che il termine di presentazione delle offerte della procedura in oggetto si è concluso alle ore 12.00 di oggi 16 maggio 2022;

h). Visti, agli atti della Società, i curricula vitae dell'Ing. Daniela Quaini (RUP della procedura in oggetto e funzionario di ASTEM Spa), dell'Ing. Luca Pesce (Direttore Generale di AMAIE Energia e Servizi di Sanremo, società interamente pubblica in house affidataria di servizi pubblici locali) e del P.E. Massimo Devecchi (dipendente di Astem Spa), dai quali si evince la coerenza di individuazione rispetto a quanto sopra sub f);

i). Dato atto che i soggetti di cui al punto precedente rilasceranno alla stazione appaltante la dichiarazione di cui sopra sub a) in sede di insediamento della Commissione Giudicatrice;

j). Dato atto che, come da art. 16 del disciplinare di gara della procedura in oggetto, sul sito istituzionale di Astem è stato pubblicato che *"La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno Martedì 17 maggio 2022 alle ore 9.30 presso ASTEM SpA, Viale Dante Alighieri 2, Lodi 26900"*;

preso atto di quanto alle lettere a), b), c), g), i), j) delle premesse, fatto proprio quanto alle lettere d) ed e) ed approvate le regole di cui alla precedente lettera f), con il voto unanime di tutti i suoi componenti,

delibera

1). di nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice della procedura relativa all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione dell'impianto di climatizzazione e ventilazione a servizio dell'immobile posto in Lodi via Besana n. 4, l'Ing. Daniela Quaini (Presidente), l'Ing. Luca Pesce e il P.E. Massimo Devecchi (Componenti). Il Consiglio di Amministrazione dispone altresì di procedere alle relative pubblicazioni di cui all'art. 29 D.lgs. 50/2016.